



Cod. I2
Cod. GR / gr

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0001573
Data: 13/06/2014

Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
CAMPOBASSO

OGGETTO: Concorso di idee per la ristrutturazione e riqualificazione del complesso dell'ex hotel Roxy e per la costruzione di un nuovo complesso architettonico nell'area dell'ex campo Romagnoli in Campobasso, da destinare ad uffici della Regione e spazi comuni –
CAMPOBASSO / Amministrazione Regionale del Molise

Si fa riferimento a quanto pervenuto in merito al concorso in oggetto ed ai successivi contatti diretti intercorsi.

Esaminati il bando e le osservazioni già evidenziate da Codesto Ordine, direttamente interessato per territorio, emerge, nella specie, che il bando, pur definito *concorso di idee*, contiene caratteristiche specifiche del concorso di progettazione, senza tuttavia possederne tutte le finalità (in assenza della documentazione e delle previsioni di legge previste per tale procedura).

Secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. giurisdizionali Sez. V, sentenza n. 458 del 5 febbraio 2007) la distinzione tra concorsi di idee e concorsi di progettazione si concretizza, prima di tutto, nel contenuto di prima elaborazione dell'idea progettuale nei primi, mentre nei secondi può acquisire connotazione di un vero e proprio progetto preliminare.

Altra rilevante differenza tra concorsi di idee e di progettazione, è costituita dalle modalità di valutazione dei rispettivi elaborati, per i primi da effettuare “sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara” e per i secondi “sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato I del DPR n. 207/2010. A tenore di tale allegato “per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di gara” va individuato “un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame”.





Tale indice “per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative)” è individuato “determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile tra zero ed uno” mediante uno tra i tre metodi alternativi ivi indicati.

Nel parere di precontenzioso, n. 124/2008, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ha affermato che non possono essere previsti nella fase di prequalificazione elementi di natura economica, ponendo in rilievo che “il principio secondo il quale l’amministrazione non può operare una illegittima commistione, preclusa dalla normativa comunitaria e nazionale, tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, trova applicazione anche nell’espletamento dei concorsi di progettazione, in relazione ai quali, a norma dell’articolo 105 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del Codice dei contratti.

Non è conforme alla normativa di settore, pertanto, l’operato della stazione appaltante che valuti l’offerta economica per l’onorario inerente la prestazione professionale nella fase di prequalificazione dei candidati.

Nel condividere, pertanto, i rilievi evidenziati da codesto Ordine, si manifesta l’opportunità che essi vengano segnalati alla Regione, chiedendo il riesame in autotutela della procedura, bandita in violazione degli artt. 259 e 260 del DPR 207/2010.

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

*Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)*

*Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)*

